

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo e sostituzioni:	
PRESIDENTE	245
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (<i>Urgenza</i>) (532);	
RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (<i>Urgenza</i>) (592)	245
PRESIDENTE	245, 249, 254
CESARONI	252
FINELLI	249
PATRINI, <i>Relatore</i>	246, 247, 248, 249, 250
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	247, 248, 251
SANTAGATI	246, 247, 248, 249, 252
SARGENTINI	250, 251, 253
SERRENTINO	251
VESPIGNANI	253

Congedo e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cascio.

Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Bima, Silvestri e Zamberletti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Traversa, Sargentini e Azimonti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532); e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ».

Proseguiamo con l'esame degli articoli del disegno di legge n. 532.

La seduta comincia alle 9,40.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

PATRINI, *Relatore*. All'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti: l'articolo tende ad aumentare da un terzo a due quinti l'assegnazione a favore delle province dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione a partire dal 1° gennaio 1971.

Il relatore ha confrontato questo testo con *puta*, per evitare equivoci specialmente, di legge per la finanza regionale (n. 1807) e *reputa*, per evitare equivoci specialmente, di suggerire l'aggiunta al penultimo rigo dell'articolo 10 del disegno al nostro esame dopo la parola « dell'ammontare » la parola « totale ». Opportuni e congrui suggerimenti dovranno essere in proposito espressi alla Commissione bilancio, in sede di parere, perché nel disegno di legge n. 1807 gli articoli 4 e 12 vengono coordinati

SANTAGATI. Condivido le giuste preoccupazioni del relatore in ordine a quel che avverrà nel momento in cui sarà approvato l'articolo 4 e quindi l'articolo 12 della legge regionale. Debbo intanto fare una prima osservazione di natura procedurale. Se il disegno di legge n. 1807 fosse stato assegnato a noi come competenza primaria, le eventuali modifiche, sia pure *ante litteram*, suggerite dal relatore, avrebbero potuto in certo qual modo, e dico solo in certo qual modo, tranquillare circa la disarticolazione che si verrebbe a creare fra l'articolo 10 del disegno in esame e gli articoli 4 e 12 del disegno di legge n. 1807. Ma noi abbiamo proprio ieri (sono stato facilissimo profeta) segnalato l'inconveniente della mancanza di un coordinamento fra i progetti di legge che stiamo esaminando, direi, contemporaneamente; quindi, non avendo alcuna competenza primaria, al di là di un parere di massima, noi non potremmo andare per quanto riguarda la legge n. 1807.

Ma il discorso è un altro. Ammesso e non concesso che si potesse modificare in anticipo una legge che deve seguire ancora tutto il suo

iter, per cui non possiamo sapere cosa poi penserà il legislatore della materia, il punto è un altro: il punto è che, anche seguendo il suggerimento del relatore, non eliminiamo la discrasia, come dimostrerò brevemente facendo i conti (perché la matematica non è ancora un'opinione, anche se talvolta i legislatori si illudono che possa la matematica con una legge diventare un'opinione). Vediamo il penultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1807. Dice che nelle regioni a statuto ordinario la tassa erariale (come sappiamo, si creerebbero due tasse: la tassa erariale di circolazione in atto vigente, ai sensi della legge 5 febbraio 1953, n. 39, ed una nuova tassa che prenderà il nome di tassa regionale di circolazione, che rientra fra i tributi attribuiti alla competenza regionale) è ridotta al 50 per cento. Prendendo cioè come base lire 100, la tassa regionale è di 50 lire. Siccome è da desumere che non si intende gravare il contribuente di un maggiore tributo (perché altrimenti le regioni diverrebbero quella tale fonte vessatoria fiscale alla quale ieri facevamo allusione), tanto che il secondo comma dell'articolo 4 dice che le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma, la tassa erariale diventa quindi di 50 lire; con l'aumento regionale a 110 per cento o la diminuzione al 90 per cento, si arriverà a 55 lire oppure si può scendere a 40 lire.

PATRINI, *Relatore*. Più di 40 lire è garantito.

SANTAGATI. No, perché visto che si riduce a 50 lire l'assegnazione a favore delle regioni, che cosa succede facendo le proporzioni? Che cosa significa che si va per le province da un terzo a due quinti? Un terzo di 100 è 33,33 e due quinti sono 40 lire. Ma i due quinti di 50 lire sono 20 lire.

Variamo quindi una norma che ha come conseguenza che daremo di meno di quanto non diamo adesso. Lo spirito del disegno di legge n. 532 è di aumentare da 33 lire a 40 lire, mentre nel disegno n. 807 si scende a 20 lire. È vero che l'articolo 12 dice che le regioni possono scendere al 25 per cento.

Si può pertanto arrivare a 75 lire di tassa erariale; ma anche considerando i due quinti di 75 lire avremmo 30 lire, restando sempre al di sotto del 33 per cento già esistente e che si vuole portare al 40 per cento. Sono queste le ragioni che dal punto di vista del gettito

mi lasciano molto perplesso, perché anche l'assegnazione alle province della tassa erariale di circolazione è elevata ai quattro quinti, porta all'80 per cento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I quattro quinti di 50 lire sono 40 lire.

SANTAGATI. Giusto, ma sussiste un'altra preoccupazione. Questa era di ordine matematico. Anzitutto arriviamo ad un aumento molto modesto, del 6 per cento, e non credo che sia molto soddisfacente dal punto di vista delle entrate che possono derivare a favore delle province.

Poi c'è anche un altro fatto: si notano date diverse tra l'articolo 4 e l'articolo 10 circa le varie decorrenze. Infatti abbiamo le regioni che potranno essere istituite, poniamo, nel 1971 (sarebbe questa l'ipotesi più logica se tutto andasse per un certo verso); abbiamo un'assegnazione sulla tassa di circolazione che verrebbe a decorrere fin dal primo gennaio 1971; ma abbiamo anche la disposizione che dice « ...a decorrere dalla sua istituzione fino al 31 dicembre dell'anno successivo ». Perciò, ipotizzando l'istituzione delle regioni al primo gennaio 1971, al 31 dicembre 1972 cesserebbe questa forma di ripartizione e potrebbe nascere una nuova. In questo caso quindi non assicureremmo più alla regione determinati proventi, e per quanto riguarda le province non sappiamo che cosa potrebbe succedere il giorno in cui le date non coincidessero.

Perciò, se proprio dobbiamo mettere una data, mettiamone una non di calendario, ma di collegamento con le regioni che si presume debbano essere istituite e coordinate con la legislazione che stiamo preparando.

PATRINI, *Relatore*. Il Relatore è propenso ad una soluzione intermedia, perché altrimenti rischiamo veramente di creare delle scoperture nei confronti delle province o delle regioni, in quanto il quoziente massimo che una regione potrebbe percepire (nel periodo fiscale definitivo e non più quello transitorio dell'articolo 12 del disegno 1807 ma dell'articolo 4, terzo comma dello stesso disegno), può essere esattamente il 60 per cento, cioè il 110 per cento del 50 per cento, con il 5 per cento di sconto che può essere concesso in base al comma successivo. Quindi il 55 per cento più il 5 per cento che fanno esattamente il 60 per cento. Per cui alle province, nell'ipotesi più pessimistica, il 40 per cento è sempre garantito. Mutando le percentuali, po-

tremmo cadere in qualche incongruenza. Perché suggerisco di aggiungere la parola « totale »? Perché potrebbe capitare, con l'ultimo comma dell'articolo 4 e con l'articolo 12, di incorrere in quel 25 per cento solo disponibile per le regioni, per cui avremmo per le province l'ottanta per cento del 75 per cento, e non più del 50. Introducendo invece la parola « totale », nell'articolo al nostro esame, è fuori di dubbio che, adeguato opportunamente l'ultimo comma dell'articolo 12 del disegno di legge 1807 noi garantiamo l'assenza di sbalzi e di difficoltà di copertura. Perché potrebbe capitare che per tre mesi alle province vadano non gli 8 decimi del 50 per cento, che fanno esattamente il 40 per cento, ma gli 8 decimi del 75 per cento che non fa più il 40 per cento.

Ecco la ragione di quel « totale » degli incassi su tutte le tasse di circolazione. Io ritengo, con questo discorso puramente aritmetico, di aver soddisfatto anche il collega Santagati; possiamo infatti tranquillamente affermare che i due testi non presenterebbero più contraddizione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto una sola osservazione perché i testi mi paiono già armonizzati, ma in effetti potrebbe verificarsi una difficoltà di interpretazione, o meglio una vera e propria discrasia per quanto riguarda il periodo transitorio. Credo che sia questo l'unico problema.

Mi permetto quindi di dissentire parzialmente anche dal Relatore, nel suggerire la soluzione che mi sembra più adeguata; perché in effetti si tratta proprio di calcoli aritmetici e non di navigare nella stratosfera per giungere ad una soluzione soddisfacente.

Qual'è il problema? La *ratio* dei due provvedimenti (quello al nostro esame e l'altro sulla finanza regionale) è di assicurare alle province il 40 per cento; infatti la legge parla di 2 quinti, che sono appunto il 40 per cento. Poniamo che sia 2 quinti di mille lire, ciò vuole dire che 400 lire devono andare alle province. Quando entreranno in funzione le regioni, essendo la tassa automobilistica dimezzata tra lo Stato e le regioni, l'ultimo comma dell'articolo 12 stabilisce che alle province vadano i 4 quinti (i quali corrispondono sempre a quelle 400 lire delle mille di cui si è detto prima). Questo perché dobbiamo assicurare il 40 per cento alle amministrazioni provinciali.

Se non che l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale dice (è a questo punto che sorge il problema): « ...a decorrere dalla

sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurata al 25 per cento della tassa erariale ». Conseguentemente, per circa due anni, si viene a creare una situazione per cui le mille lire di cui abbiamo prima parlato diventano 750 (il 75 per cento va allo Stato e il 25 per cento alle regioni).

Per creare armonia nel sistema in modo da assicurare alle Amministrazioni provinciali il 40 per cento anche nel periodo transitorio, io consiglierei la seguente soluzione; il 40 per cento di mille è 400, eguale a 400 è anche il 54 per cento di 750, vale a dire 5 noni. Qual'è quindi la modifica da apportare? Si tratta di modificare l'articolo 12 della legge finanziaria regionale e noi possiamo suggerire tale modifica in sede di espressione di parere. Per cui l'ultimo comma dell'articolo 12 del disegno 1807 verrebbe ad essere così formulato: « La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale prevista dalle vigenti disposizioni è elevata ai 5 noni per il periodo indicato all'ultimo comma dell'articolo 4, e successivamente ai 4 quinti ».

In questo modo ristabiliamo l'armonia ed assicuriamo, anche per il periodo transitorio, il famoso 40 per cento alle Amministrazioni provinciali. Mi sembra questa l'unica soluzione tecnicamente valida, anche al fine di scongiurare possibili errate interpretazioni della norma.

SANTAGATI. Non siamo matematicamente alla cifra esatta.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono stati fatti i calcoli e risulta 40,5.

SANTAGATI. No, il risultato è 41,5.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Insisto che è 40,5. Comunque, trattandosi di una modifica da apportare all'articolo 12, penso che potremmo dire i 53 novantesimi invece che i cinque noni. È un problema insomma che possiamo rivedere sul piano dei calcoli. Per il momento pregherei la Commissione di approvare l'articolo 10 nel testo del disegno di legge.

PATRINI, *Relatore*. Io sono grato a chi ha sollevato il problema e sono lieto che si sia chiarito anche sotto il profilo aritmetico, non insisto pertanto nella modifica che avevo suggerito.

SANTAGATI. Vorrei fare, signor Presidente, due osservazioni: una di ordine proce-

durale e l'altra d'ordine aritmetico. Per quanto riguarda la prima, riconosco che dal punto di vista del desiderio vale il suggerimento dell'onorevole sottosegretario; noi cioè suggeriremmo, attraverso il famoso parere alla Commissione bilancio, di modificare l'articolo 4 e l'articolo 12 della legge sulla finanza regionale nel senso desiderato. Non abbiamo però dal punto di vista procedurale nessuna facoltà che ci consenta di anticipare oggi quel che sarà una legge futura. Per essere ortodossi, onorevole sottosegretario, dovremmo sospendere l'approvazione dell'articolo 10 in attesa di quel che accadrà con la legge n. 1807, e solo nel caso che fosse accolto il suggerimento proposto dall'onorevole Picardi avremmo via libera per l'articolo 10.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È sempre comunque il Parlamento che deve decidere. Qui siamo in Commissione finanze e tesoro e questa Commissione è autorizzata a deliberare.

SANTAGATI. Ma ora discutiamo in sede legislativa, mentre poi saremo in sede referente.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma io credo che quando si danno suggerimenti tecnici per creare armonia nella legislazione, nessuna Commissione parlamentare si possa rifiutare di accettarli. Non credo che si possa sospendere la discussione e l'approvazione, dato che sono già due legislature che si discute questo progetto e, se attendiamo ancora lasciando in sospenso l'articolo 10 in attesa di chiarire la situazione, questa legge non si farà più, o almeno non entro l'anno; e ho già accennato ai pericoli cui si incorre se il disegno di legge in esame non sarà approvato anche dal Senato entro il corrente anno finanziario.

SANTAGATI. Onorevole sottosegretario, mi scusi, ma io non intendevo sollevare alcuna questione; ho prospettato solo una questione di metodologia legislativa dicendo che, « se » dovessimo seguire una linea ortodossa, noi dovremmo sospendere l'approvazione dell'articolo 10. Non si tratta dunque di una richiesta esplicita; ho usato un periodo ipotetico premettendo « se ». Data però la nostra volontà di non sospendere e di approvare rapidamente, noi non abbiamo alcuna certezza che l'articolo 10 possa assicurare alle province quella percentuale che il legislatore intende assicurare con l'articolo 10, cioè il 40

per cento. Ora che vi è la nuova legge regionale non vi è più alcuna certezza.

Per quanto riguarda la questione aritmetica si tratta solo di una precisazione, in quanto 750 diviso 9 dà 8,33, con decimale periodico, e moltiplicato per 5 dà 416,5. Questo per dimostrare che non possiamo stare ad un riferimento strettamente matematico e creeremo comunque una norma che per un certo periodo transitorio contemplerebbe più dei quattro quinti della metà, mentre poi contemplerebbe solo i quattro quinti della metà; quindi una partecipazione che sarebbe per alcuni anni un po' più forte per poi diminuire.

Queste osservazioni ho fatto per dire che l'articolo 10 non lascia completamente tranquilli; lo votiamo perché abbiamo l'impegno e la volontà di far sì che la legge vada innanzi, ma i problemi non sono del tutto risolti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

Gli onorevoli Santagati ed Abelli hanno presentato il seguente emendamento, non accolto dal Comitato ristretto,

« *sostituire le parole:* un importo pari al 4 per cento del provento IGE, *con le parole:* un importo pari al 6 per cento del provento dell'IGE ».

L'onorevole Sargentini ha presentato il seguente emendamento, non accolto dal Comitato ristretto,

« *Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

La disposizione di cui all'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420, relativa alla esclusione dai benefici della legge stessa dei comuni e delle province con bilancio de-

ficitario fruente di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali, è abrogata ».

PATRINI, *Relatore*. Abbiamo un testo che mira a sostituire la legge n. 420 per creare un fondo di solidarietà a favore dei comuni largamente deficitari riferito agli anni 1969-1970, mentre l'articolo 12 crea uno strumento permanente.

L'emendamento Sargentini tende ad estendere i benefici anche ai comuni ed alle province oggetto di leggi speciali, esclusi dalla legge n. 420: nella fattispecie Roma e Napoli.

Quanto all'emendamento Santagati il relatore deve riaffermare il parere contrario mancando la copertura al nuovo onere implicato dall'emendamento stesso.

FINELLI. È scorretto dire che non vi è copertura; non è una spesa che deve affrontare lo Stato.

SANTAGATI. Non vi è la volontà politica di dare questo maggiore gettito ai comuni ed alle province. Non si può prevedere già quello che il legislatore farà. Questo è un metodo scorretto di legiferare. Che cosa significa, se il Governo ha previsto il 4 per cento...

PATRINI, *Relatore*. Corretto o scorretto il relatore è di questo parere.

SANTAGATI. Ma io non mi riferivo al relatore; sto dicendo che è scorretto questo modo di legiferare del Governo e la prego, onorevole relatore, di ascoltare attentamente quanto io dico per evitare equivoci.

PATRINI, *Relatore*. Vi è stato un collega che ha detto che sono scorretto.

SANTAGATI. Non l'ho detto io questo.

FINELLI. Sono stato io a dire che « è scorretto » invocare problemi di copertura.

PATRINI, *Relatore*. L'emendamento di cui si parla sarebbe fatto proprio, da parte del relatore, se presentasse tutti i crismi necessari.

Devo far presente, tuttavia, che il nuovo meccanismo del 4 per cento, previsto dall'articolo 11 del provvedimento in discussione, dà certamente un maggior gettito del meccanismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 420 e il maggior onere è calcolato e le relative coperture sono previste dall'articolo 26.

Pertanto, il Governo fa un passo avanti verso la soluzione del problema del fondo di solidarietà mentre l'ulteriore onere implicato dall'emendamento Santagati non ha copertura all'articolo 26.

Vi è, poi, un secondo emendamento, presentato dall'onorevole Sargentini. A tale emendamento il relatore è contrario.

Il relatore già lo disse a suo tempo, e lo ripete adesso, — come, del resto, lo ha sostenuto nel corso della discussione in sede di comitato ristretto — che le città che beneficiano di leggi speciali, per soddisfare talune loro proprie esigenze, è opportuno ricorrano alle suddette leggi speciali. È evidente che, se tali leggi speciali non soddisfano più le esigenze particolari di cui s'è detto, è opportuno modificare le leggi speciali stesse. Questo mi sembra il sistema più corretto.

Invece, se si introducono due grandi città, con i loro grossi disavanzi di bilancio a partecipare al fondo previsto nel provvedimento di legge in discussione, è fuori dubbio che si riduce notevolmente la disponibilità del fondo che fu creato con la legge citata n. 420. Tale legge, com'è noto, escludeva espressamente le città che godessero di provvidenze previste in leggi speciali.

Si tratta di un puro ragionamento, che faccio come relatore. Naturalmente sarei felice se il Governo, dopo l'esame delle due leggi speciali in questione, ed evidenziate le esigenze particolari delle due città, potesse dare delle assicurazioni affinché non venga turbato il fondo di solidarietà, istituito, a mio giudizio, per poter soddisfare le esigenze di tutti i comuni, eccettuati quelli oggetto di leggi speciali.

SARGENTINI. Mi sorprende l'atteggiamento dell'onorevole relatore Patrini, in merito all'emendamento da me presentato al provvedimento di legge in discussione, poiché mi pare che il Comitato ristretto avesse deciso di lasciare alla Commissione ampia facoltà di decidere sull'emendamento stesso, astenendosi dall'esprimere un parere.

Il relatore, invece, ha espresso parere negativo.

Pertanto, desidero illustrare brevemente, ma chiaramente, spero, il mio emendamento.

PATRINI, *Relatore*. Mi scusi dell'interruzione, onorevole Sargentini. Io ho riferito qual'è la mia opinione, in questo momento, ed in qualità di Relatore.

SARGENTINI. Va bene, onorevole relatore, ma, in sostanza, è la stessa cosa.

Il mio emendamento è stato ispirato dalle seguenti considerazioni, che io credo siano assolutamente ineccepibili.

Il fondo, di cui all'articolo 1 della legge n. 420, è stato creato, in linea generale, per attenuare, molto lievemente per la verità, lo squilibrio economico dei bilanci comunali. Squilibrio economico, comunque prodotto, senza riferimento a cause, o esigenze particolari: su questo non mi pare che possa esservi alcun dubbio.

Invece, al contrario, i contributi che lo Stato ha ritenuto di dover concedere, mediante leggi speciali, a determinati comuni, nella fattispecie Roma e Napoli, fanno riferimento ad esigenze, o funzioni, o condizioni, del tutto particolari. Si tratta di contributi che rappresentano, per la maggior parte, vere e proprie compartecipazioni di spese, sostenute dai comuni citati, di prevalente interesse nazionale.

I due interventi legislativi, dunque, — il primo generale, il secondo speciale, — hanno ciascuno una causa, una ragione, una destinazione propria e indipendente. Essi non vengono in contraddizione tra di loro, ma possono, anzi devono, coesistere.

Pertanto, è illogica ed iniqua l'esclusione di determinati comuni, prevista dall'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420. Anzi, sarei tentato di dire illegittima, se l'espressione non fosse impropria in questa sede. Infatti, siamo di fronte alla ipotesi di leggi speciali, rese inoperanti di fatto da una legge generale.

Tale legge generale si traduce e si qualifica, assurdamente, in una misura punitiva, nei riguardi di quei comuni che, per assolvere a funzioni speciali, o per soddisfare delle esigenze particolari, sopportano un *plus* di oneri, innegabile, rispetto alla totalità degli altri comuni.

Se si mantiene ancora in vigore il divieto in questione, non ha più senso logico il riconoscimento legislativo delle particolari condizioni e funzioni dei suddetti comuni, né ha un significato preciso l'intervento correttivo, da parte dello Stato, per gli oneri che ne conseguono.

Anzi, — e su tale punto sollecito la cortese attenzione dei colleghi della Commissione e del Governo, — ne potrebbe derivare addirittura un danno emergente, qualora, esso, ripeto, più chiaramente, a causa della suddetta esclusione dalla compartecipazione all'IGE,

venisse a superare il valore finanziario del contributo speciale dello Stato.

Tale ipotesi, a mio avviso, è già attuale per il comune di Roma, per il corrente anno finanziario.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le faccio presente, onorevole Sargentini, che il contributo previsto per la città di Roma a cui lei si è richiamato, è stato modificato.

SARGENTINI. D'accordo, onorevole Sottosegretario, cinque-sei mesi fa, il contributo è stato modificato nel senso che segue. Invece di riconoscere, per il comune di Roma, un contributo di cinque miliardi di lire, lo si è aumentato a dieci miliardi.

Adesso, però, con il provvedimento in discussione, il nuovo contributo di dieci miliardi viene decurtato di sei o sette miliardi, venendo a mancare la compartecipazione all'IGE.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In tal caso, si tratta di un lucro cessante, come si dice con termine tecnico.

SARGENTINI. La sua espressione, onorevole Sottosegretario, mi pare molto inadatta ed impropria. A mio avviso, si tratta di un danno emergente.

Tuttavia, riprendendo l'ipotesi fatta per il comune di Roma, sostengo che, non solo si annulla l'efficacia della legge, approvata alcuni mesi fa, la quale riconosceva la necessità di un maggior contributo finanziario per la città di Roma, ma si viene addirittura ad intaccare il contributo previsto con la legge speciale del 1958, che, per Roma, mi pare fosse stabilito intorno ai cinque miliardi di lire.

Pertanto, non mi pare, questo, un bel'esempio di come si formano le leggi in Italia.

Il divieto introdotto dall'articolo 1 della legge n. 420, quindi, appare palesemente iniquo, manifestamente ingiusto ed assurdo.

Per tali motivi, non credo che si possa aderire all'ipotesi formulata dall'onorevole relatore, tendente ad aumentare il contributo speciale dello Stato.

Tale contributo speciale, ripeto, è una cosa a sé stante. Esso può essere aumentato, o diminuito, ma si tratta di una norma di carattere speciale.

In realtà, una cosa è l'esigenza particolare, che viene soddisfatta mediante il con-

tributo speciale, ed un'altra è lo scopo che noi vogliamo raggiungere mediante la compartecipazione alla IGE, di cui al provvedimento in esame, che riguarda i disavanzi di bilancio, in sé e per sé, di tutti i comuni d'Italia.

Non ritengo lecito, con una legge di carattere generale, rendere inoperante una legge speciale.

Pertanto, sono sicuro che la Commissione vorrà votare a favore dell'emendamento da me presentato sulla questione or ora illustrata.

SERRENTINO. Quando, alcuni mesi orsono, si discusse il provvedimento per la concessione da parte dello Stato di un contributo speciale per Roma, io mi astenni. Riconoscevo tuttavia che Roma — al quale ha fatto specifico riferimento il collega Sargentini — aveva delle particolari esigenze.

Ora, di fronte alle argomentazioni dello onorevole Sargentini, debbo riconoscere che il suddetto contributo aveva uno specifico scopo, che nulla ha a che vedere con l'amministrazione generale del comune di Roma. Tale contributo aveva una indicazione precisa: soddisfare delle esigenze particolari.

Il fatto che anche Napoli beneficia di un contributo speciale significa che, pure tale comune, deve soddisfare a delle esigenze sue proprie.

Il problema in discussione, invece, riguarda tutti i comuni italiani, è di carattere generale. In relazione ad una maggiore espansione della spesa, nei confronti della entrata, tutti i comuni si trovano, evidentemente, in una situazione finanziaria difficile.

Dopo l'argomentazione del collega Sargentini, ripeto, sono sinceramente perplesso, in questo momento, sulla decisione del relatore, di rifiutare l'accoglimento dell'emendamento proposto.

A maggior ragione si rimane perplesso, se è vero, come è vero — poiché non dubito di quanto ha detto l'onorevole Sargentini — che l'esclusione dei suddetti comuni dai benefici di carattere generale porterebbe addirittura ad annullare quei benefici particolari, riconosciuti con delle leggi speciali.

È un assurdo. In sostanza, con la mano sinistra si toglie ciò che è stato dato con la mano destra.

Pensiamoci bene, onorevoli colleghi, prima di votare.

Concludendo, se le cose sono veramente nei termini riferiti dal collega Sargentini, io non posso che aderire al suo emendamento.

CESARONI. Ricordo che, in sede di discussione sul provvedimento di legge speciale per il comune di Roma, la mia parte politica fece talune osservazioni.

Infatti, noi non siamo mai stati entusiasti di tale legge, che tendeva a sanare particolari situazioni dell'amministrazione di Roma. Non vi è dubbio, tuttavia, che Roma, al pari di tutti gli altri comuni, debba assolvere pure funzioni amministrative di carattere generale.

Siamo d'accordo, quindi, che esistano, per Roma, delle esigenze particolari, come quella dell'immigrazione delle popolazioni di altre regioni italiane, ma è anche vero che le entrate del suddetto comune potrebbero essere molto superiori a quelle attuali. Del resto, tutto quello che affluisce nella capitale non dovrebbe essere tutto negativo, dal punto di vista finanziario.

Sotto un certo punto di vista, l'argomentazione addotta dal collega Sargentini sarebbe giusta, se, alcuni mesi fa, non avessimo detto che il contributo speciale per Roma veniva concesso allo scopo di sanare, o almeno, di contribuire a sanare, una situazione amministrativa che dire fallimentare credo sia poco.

Pertanto, il problema, che si ripropone oggi, si riproporrà ogni qualvolta si discuteranno questioni di carattere finanziario.

A mio avviso, se si accogliesse l'emendamento proposto dal collega Sargentini, si creerebbe una situazione abbastanza preoccupante. Infatti, i due comuni di Napoli e di Roma toglierebbero dal fondo, che si viene ad incrementare con il provvedimento in discussione, una parte di contributo molto consistente, riducendo, quindi, ed anzi annullando in parte, i benefici che spetterebbero agli altri comuni d'Italia.

Concludendo, la questione suddetta si può risolvere nel seguente modo: si dovrà aumentare la consistenza del fondo citato, poiché lo si ritiene insufficiente, tenuto conto che non era prevista la inclusione di Roma e Napoli, che credo abbiano i *deficit* amministrativi più elevati di tutti gli altri comuni italiani. Se l'emendamento Santagati venisse accolto, se si elevasse cioè dal 4 al 6 per cento dell'IGE la consistenza del fondo, potremo esaminare benevolmente l'ipotesi prospettata dall'onorevole Sargentini.

In caso contrario, abbiamo delle forti perplessità.

Non possiamo far ricadere delle responsabilità, che sono ben precise, e le relative conseguenze, su tutti i comuni d'Italia.

Siamo d'accordo, ripeto, che i problemi di Roma e di Napoli vadano affrontati e ri-

solti in modo diverso e particolare, rispetto alle altre città, ma non possiamo far ricadere le responsabilità di due amministrazioni municipali su tutti gli altri comuni.

Occorre considerare, altresì, che la somma a disposizione dei comuni è molto esigua, e non può risolvere tutti i loro problemi. La mia parte politica ha già fatto tale critica nel corso della discussione generale del provvedimento in esame.

Eventualmente, si può rimandare la discussione dei problemi particolari di Napoli e di Roma in sede di revisione delle due leggi speciali.

SANTAGATI. Desidero, anzitutto, sottolineare che i problemi sollevati dall'onorevole Sargentini sono una questione di costume, se mi si consente l'espressione.

Non si possono fare le leggi usando una sorta di criterio mercantilistico. Purtroppo, ci sono delle situazioni obiettive da disciplinare.

Quindi, come ha detto il collega Sargentini, il Governo non può, con una mano — non sappiamo quale, se la destra o la sinistra — ritirare ciò che ha concesso con l'altra mano.

CESARONI. A dire la verità, il Governo ha ritirato il contributo in questione già nel 1968, e non oggi.

SANTAGATI. Pertanto, al momento di approvare le leggi, bisogna stare molto attenti. Certo, le leggi non possono avere il carattere della eternità, ma devono avere il carattere di congruità, di durezza, di coerenza. Cioè, fatta una legge, non si può approvarne un'altra, che annulli in pratica la precedente, ancora in vigore.

Sorvolo sulla questione di costume, che vuol essere solo una sottolineatura, e non una censura. Parliamo del fatto concreto.

Se le cose stanno nella maniera illustrata dal collega Sargentini — e sarei felice se uno dei tre Sottosegretari qui presenti potesse eliminare le nostre preoccupazioni — non si può non essere d'accordo. Tra l'altro, l'onorevole Sargentini presenta dei documenti ben precisi: *verba volant, scripta manent*.

Non si può consentire che al comune di Roma si tolga quello che cinque o sei mesi fa è stato dato, sia pure attraverso perifrasi più o meno plausibili.

Al momento attuale esiste una prospettiva, che si può conseguire soltanto tramite l'emendamento da me presentato, e che ho

mantenuto per due ragioni: 1) per la ragione ispiratrice che ha dato origine al fondo, per il quale la percentuale del 4 per cento sembrava troppo esigua; 2) perché, nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto, è stato proposto l'emendamento Sargentini.

Pertanto, direi che il mio emendamento è, in un certo senso, legato a quello del collega Sargentini, e il tutto potrebbe togliere ogni preoccupazione — se preoccupazioni ci sono — agli altri gruppi politici.

Infatti, è stato detto: se il Governo è disposto ad aumentare il *plafond* del contributo erariale, siamo pronti a votare a favore dell'emendamento Sargentini, altrimenti, siamo contrari.

Poiché un emendamento, formalmente inteso in tal senso, esiste, il problema in questione potrebbe essere risolto.

Infatti, elevando la percentuale dal 4 al 6 per cento, si otterrebbe un aumento del fondo, al quale potrebbero attingere anche i comuni di Roma e di Napoli, come proposto dall'onorevole Sargentini. In tal modo si creerebbe un armonico temperamento di tutte le esigenze, amministrative e politiche.

Devo fare, ora, una precisazione nei confronti di una osservazione dell'onorevole Patrini.

Il relatore dice che il mio emendamento non è accoglibile per ragioni di copertura finanziaria.

No, onorevole relatore, non è esatto quanto lei dice, poiché la copertura, nel nostro caso, non è sottoponibile a valutazioni di tale genere, poiché non si tratta di un problema riferito a fondi che già esistano.

L'articolo 11 del provvedimento in discussione, nel testo formulato dal Comitato ristretto, sancisce che il fondo è da istituire negli anni 1969 e 1970, e stabilisce il prelevamento dal gettito dell'IGE nella misura del 4 per cento.

L'emendamento da me presentato, invece, propone la misura del 6 per cento.

Tale quota del 6 o del 7 o 8 per cento, per esempio, poteva essere stabilita anche nell'articolo originario. Non si tratta, quindi, di un problema di copertura finanziaria.

Qualora, poi, il Governo avesse già stabilito, per suo conto, la somma costitutiva del fondo, penso che sia inutile proseguire la discussione, essendo tutto preordinato.

In sostanza, il Governo dice: o si accetta il suddetto contributo, o le amministrazioni comunali possono affogare.

Non si tratta, allora, di una questione di percentuali, ma di volontà politica.

Ripeto che il mio emendamento offre al Governo la possibilità di contemperare le esigenze espresse dai gruppi politici, risolvendo, nello stesso tempo, tutti i problemi sollevati in Commissione, ed elimina il sospetto che si vogliano defraudare determinati comuni.

Pertanto, mi auguro che il mio emendamento possa essere votato ed approvato alla unanimità.

VESPIGNANI. Prima di passare alla votazione dell'articolo 11 del provvedimento in esame, desidero ricordare che anche noi abbiamo presentato un articolo aggiuntivo, lo 11-bis.

La nostra intenzione è di provvedere a costituire un fondo di solidarietà nel bilancio dello Stato, nella misura non certo sufficiente a coprire totalmente l'attuale disavanzo di tutti i comuni deficitari, ma tale da avvicinarsi sensibilmente al suddetto disavanzo.

A nostro parere questo è il modo corretto di affrontare il problema, anche perché riteniamo che la questione della copertura dei *deficit* di tutta una serie di bilanci degli enti locali non possa essere semplicemente demandata ad un meccanismo collegato alla tangente di una qualsiasi imposta, ma che debba costituire un qualcosa di ben evidenziato nel bilancio dello Stato, al fine di dimostrare in modo concreto che non si tratta di coprire soltanto particolari situazioni di dissesto, ma di sopperire ad una realtà determinatasi in seguito a fenomeni e fatti estranei alla volontà dei singoli enti locali.

Comunque sia, per quanto riguarda l'articolo 11-bis noi abbiamo già ascoltato in sede di comitato ristretto le decise avversioni sia del Governo che della maggioranza; la nostra opinione in proposito è di mantenere l'articolo suddetto, e di votare però anche l'emendamento dei colleghi Santagati ed Abelli che, in sostanza, si richiama alla posizione assunta dalla II Commissione in sede di parere. Essa infatti aveva consigliato di elevare dal 4 al 6 per cento il contributo dell'IGE per il fondo di solidarietà. È chiaro che se procederemo in questo senso, sarà più facilmente superabile la nostra perplessità per quanto riguarda la votazione del secondo emendamento Sargentini.

SARGENTINI. Dopo gli interventi degli onorevoli colleghi, desidero fare alcune precisazioni per la tranquillità di tutti.

In base a precisi calcoli, sappiamo che nel 1968 a Roma sono mancati 4 miliardi e 200

milioni circa, per la precisione 4 miliardi, 258 milioni e 530 mila lire, essendo la città esclusa dalla compartecipazione IGE. Lo speciale contributo di 5 miliardi per le particolari esigenze e gli oneri derivanti dalla funzione di capitale, si è ridotto a 800 milioni. Questo succedeva nel 1968, ovviamente oggi la situazione è molto peggiorata.

In altri termini Roma, non solo verrebbe a perdere i 5 miliardi di aumento (come ebbi a dire nel mio primo intervento) che le spettano in base alla legge speciale da noi approvata alcuni mesi orsono, ma addirittura i 5 miliardi originari della legge del 1958. In conclusione, l'intero contributo che si era deciso dovesse ammontare a 15 miliardi (del resto insufficienti) andrebbe perduto, assorbito e fagocitato dall'esclusione alla compartecipazione IGE.

Allora che significato ha essere un comune speciale che assolve a dei compiti speciali? E non si può dire che Roma soddisfi le sue particolari esigenze, perché si tratta di esigenze che interessano l'intero Paese.

Di fronte a questi argomenti, pur rendendomi perfettamente conto della posizione del gruppo comunista, e cioè che l'importo globale della compartecipazione all'IGE, se si fanno intervenire Roma e Napoli, diminuisce per gli altri comuni, pur rendendomi conto, ripeto, di questo grave inconveniente, tuttavia

devo insistere perché la questione di principio altrimenti rimane insoluta. Io sono perfettamente d'accordo per elevare il contributo dal 4 al 6 per cento, ma si tratta di un altro problema e, anche se non si procedesse a questo aumento, in ogni caso dovrebbe essere accolto il mio emendamento, perché è assurdo ed impossibile annullare una legge speciale, e punire Roma perché, come capitale del Paese, soddisfa a particolari esigenze comuni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è già iniziata la seduta in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO